



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 28.11.2025 iscritto al n. 678/2025 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa.

PROMOSSO DA

C. B., nato a ... il ... (cod. fisc.: ...), residente in ... al ... n. ... ed elettivamente domiciliato in ... in V.le ... n. ..., presso lo studio dell'Avv. A. O., che lo rappresenta e difende, con procura allegata al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

ENTE, in persona del ... pro-tempore, rappresentata e difesa dal ... Dott. G. M.

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

come da verbale di udienza del 28.11.2025, in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

C. B. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. ... emessa in data 15.05.2024, con cui ENTE ha ordinato il pagamento della somma di € 812,54 per il servizio di recupero, trasporto e custodia del veicolo, targato/telaio ..., sottoposto a sequestro amministrativo in data 11.06.2012 dagli agenti della Polizia Locale di ..., affidato in custodia alla ditta D.A.A.

Il ricorrente quale motivo di opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto di ENTE ad ottenere il pagamento di quanto richiesto.

ENTE si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.



Nell'atto di opposizione il ricorrente sostiene che il credito di ENTE è prescritto poiché il termine di prescrizione applicabile al rimborso delle spese di custodia è decennale.

ENTE ha spiegato che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione il termine di prescrizione per l'esazione dei crediti erariali è quello decennale di cui all'art. 2946 c.c., sottolineando che la previsione di cui all'art. 28 della L. 689/1981, che prevede un termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno della commessa violazione – è riferita esclusivamente alla prescrizione delle sanzioni e non all'azione di rivalsa civilistica per il recupero delle spese di custodia del veicolo.

Per la giurisprudenza di legittimità il termine di prescrizione applicabile al rimborso delle spese di custodia è decennale, secondo il principio della prescrizione ordinaria, in mancanza di una specifica disposizione derogatoria (Corte Cassazione, sentenza 25643 del 2022 e Corte Cassazione, sentenza n. 27202 del 31.10.2024).

La Corte di Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza n. 21119 del 29.07.2024. ha chiarito che il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della L. 689/81, richiamato dall'art. 209 del C.d.S., riguarda il diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal medesimo.

Mentre il diritto al rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale, a norma dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 571 del 1982, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode.

Ciò detto, nel caso in esame il veicolo in questione è stato sottoposto a sequestro il 11.06.2012 da parte degli agenti della Polizia Locale di ... ed è stato affidato alla ditta D. A. A.; rimasto inevaso l'invito al ritiro, il mezzo è stato trasferito in proprietà alla ditta D. A. A. in data 07.01.2013, per poi essere rottamato.

Nell'ordinanza ingiunzione ENTE chiede il pagamento della somma di € 804,84 per il servizio di recupero trasporto e custodia del suddetto veicolo dal 11.06.2012, data del sequestro, alla data del trasferimento di proprietà avvenuto il 07.01.2013.

Orbene, trattandosi di rimborso anticipate dall'amministrazione, troverà applicazione la prescrizione decennale che – allo stato - non è maturata poiché ENTE, con ordinativo di pagamento n. ..., capitolo ..., in data 21.02.2017, ha liquidato la suddetta somma alla ditta D. A. A.; il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui ENTE ha effettuato il pagamento, di guisa che non è affatto spirato rispetto alla data di notifica dell'ordinanza.

Pertanto, l'opposizione va rigettata con la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.



Nulla per le spese di giudizio poiché ENTE si è avvalsa di propri funzionari per la rappresentanza in giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C. B. nei confronti di ENTE, in persona del ... pro-tempore, così provvede:

- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione protocollo uscita n. ... del 15.05.2024 emessa da ENTE;
- nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Pescara, il 28.11.2025

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Emilia Maria Della Fazia

